

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 09/07/2024) 26/08/2024, n. 33121

CASSAZIONE PENALE › Ricorso

SEQUESTRO DI BENI MOBILI E IMMOBILI IN MATERIA PENALE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Relatore

Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A. Coperture Srl

avverso il decreto del 7/2/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 7 febbraio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta avanzata dalla Srl A.A. Coperture, volta a ottenere il dissequestro di una automobile Mercedes Benz di proprietà di tale società, assoggettata a sequestro preventivo in relazione all'illecito amministrativo di cui agli [artt. 5, 6 e 25-undecies D.Lgs. 231/2001](#), contestato a tale società in relazione al delitto di cui all'[art. 452-quaterdecies](#) cod. pen. commesso nel suo interesse.
2. Avverso tale provvedimento la Srl A.A. Coperture ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Roberto Ricco, che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato l'abnormità del provvedimento di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo adottato dal Pubblico ministero, che non avrebbe potuto emettere un tale provvedimento, ma solamente trasmettere la richiesta di dissequestro al giudice competente, presentando contestualmente richieste specifiche e un parere motivato a sostegno delle proprie conclusioni.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la sopravvenuta

rinuncia allo stesso da parte del difensore della società ricorrente, munito di procura speciale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

2. Il difensore e procuratore speciale della società ricorrente, Avvocato Roberto Ricco, con atto pervenuto il 24 maggio 2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere venuto meno l'interesse a una pronuncia sul merito delle proprie censure, in quanto il 14 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, ritenendosi competente a decidere sull'istanza difensiva di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo avanzata dalla società, ha avvocato a sé gli atti e si è pronunciato su tale istanza, rigettandola, con il conseguente venir meno dell'interesse a una pronuncia sulla denunciata abnormità del provvedimento di diniego adottato dal Pubblico ministero.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, essendo rituale la rinuncia, cui non deve far seguito alcuna condanna alle spese del procedimento o al pagamento di una ammenda, derivando la cessazione dell'interesse a ricorrere da un provvedimento sopravvenuto corrispondente, nella forma, a quanto richiesto dalla società ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Conclusione

Così deciso il 9 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 agosto 2024.